

PAOLO CARRARETTO**NOTAIO**

Via Borgo Treviso n. 33/c
35013 CITTADELLA (Padova)
tel. 049.9403648 fax. 049.9403833



PAOLO CARRARETTO
NOTAIO

Rep.n. 32708

Racc. n. 13937

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' PER AZIONI**REPUBBLICA ITALIANA**

Il 29 (ventinove) novembre 2016 (duemilasedici);

alle ore 17,30.

in Cittadella in Via Borgo Treviso n. 33/C;

avanti a me dottor Paolo Carraretto, notaio del collegio di Padova, con sede a Cittadella;

sono presenti:

BERTOLLO ANDREA, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 19 ottobre 1974, residente Cittadella (PD), Piazza Scalco n. 12, cod. fisc. BRT NDR 74R19 C111S;

BEGHETTO GUIDO, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 26 febbraio 1969, residente a Cittadella (PD) in via Cà dai Pase n. 59/4, cod. fisc. BGH GDU 69B26 C111W;

ARVALLI MARIA, nata a Padova l'1 dicembre 1980, residente a Padova via San Gregorio Barbarigo n. 19, cod. fisc. RVL MRA 80T41 G224I.

Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il comparente Bertollo Andrea, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società **"Zona Industriale Tecnologica e Artigianale Cittadellese S.p.A." in sigla "Z.I.T.A.C. S.p.A."** con sede in Cittadella (PD), via Indipendenza n. 41, presso il Municipio, capitale sociale Euro 217.000,00 (duecentodiciassettemila virgola zero zero) i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova: 03771720285, R.E.A. n. 336065, mi dichiara che sono intervenuti in questo luogo, giorno ed ora i soci della suddetta società per riunirsi in assemblea e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

1) Provvedimenti ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile: deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) Adeguamento dello statuto societario a norme di legge;

Parte ordinaria:

3) Sostituzione di membri del Collegio Sindacale;

4) Nomina di un Revisore contabile o di una società di revisione a cui affidare il controllo contabile;

5) Varie ed eventuali;

e invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea.

Aderendo alla richiesta io Notaio dò atto di quanto viene a svolgersi in mia presenza.

Ai sensi dell'art. 11.7) dello Statuto Sociale assume la Presidenza dell'Assemblea il comparente Bertollo Andrea nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, che constata e mi comunica:

- che la presente assemblea era stata regolarmente convocata, ai sensi di legge e di statuto, in seconda convocazione in questo luogo per il giorno 25 novembre 2016 alle ore 15,00 e rinviata alla data odierna in questo luogo e alle ore 17,30 con verbale di assemblea a mio rogito in data 25 novembre 2016 rep. n. 32684/13923, in corso di registrazione poiché in termini utili;

- che la parte ordinaria dell'ordine del giorno verrà discussa senza verbalizzazione notarile in quanto non necessaria;

- che sono presenti in proprio o per delega n. 3 (tre) soci portanti n. 20.650 (ventimilaseicentocinquanta) azioni di nominali Euro 10,00 (dieci virgola zero zero) ciascuna, rappresentanti l'intero capitale sociale pari ad Euro 206.500,00 (duecentoseimi-

lacinquecento virgola zero zero), regolarmente iscritti nel Libro Soci, in persona di:—
 - COMUNE DI CITTADELLA portatore di n. 12.750 azioni ordinarie pari a complessivi Euro 127.500,00 (centoventisettemilacinquecento virgola zero zero), rappresentato dal Sindaco e legale rappresentante Pierobon Luca, autorizzato in forza di Delibere del Consiglio Comunale del predetto Comune n. 54 e 55 del 28 novembre 2016;—
 - CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE E PORTO FLUVIALE DI PADOVA portatore di n. 7.250 azioni ordinarie pari a complessivi Euro 72.500,00 (settantaduemilacinquecento virgola zero zero), rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Deiana Luca;—
 - UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI - CONFARTIGIANATO PADOVA portatore di n. 650 azioni ordinarie pari a complessivi Euro 6.500,00 (seimilacinquecento virgola zero zero), rappresentata da Fabris Andrea delegato dal Presidente Boschetto Roberto, giusta delega agli atti sociali;—
 - che è presente l'intero Organo Amministrativo in persona di sè medesimo Presidente del Consiglio di Amministrazione, Beghetto Guido e Arvalli Maria, Consiglieri;—
 - che per il Collegio Sindacale è presente Tosato Stefano, Presidente;—
 il tutto come risulta dal foglio di presenza che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
 - che pertanto la presente assemblea è regolarmente costituita ed avendo soddisfatto tutti i presupposti di legge è idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno sopra esposto.

 -PARTE STRAORDINARIA-

Il Presidente dell'assemblea aprendo la discussione sul primo punto all'ordine del giorno espone le risultanze del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015, munito di Nota integrativa, approvato in data 24 giugno 2016, unitamente alla situazione patrimoniale infrannuale alla data del 31 agosto 2016.

Si evidenzia dallo stesso bilancio di esercizio, munito di Nota integrativa, della Relazione degli Amministratori e della Relazione degli Amministratori redatta ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile sulla situazione patrimoniale della società alla data del 31 agosto 2016, unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale che si rende necessario adottare i provvedimenti richiesti in modo imperativo dalla legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 2447 Codice Civile.

Infatti da tale documentazione risultano perdite cumulate per complessivi Euro 532.967,00 (cinquecentotrentaduemilanovecentosessantasette virgola zero zero).

Per tali motivi, poiché tale perdita di oltre un terzo riduce il capitale sociale al di sotto del limite legale, si richiede l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482 ter del Codice Civile o lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484 n. 4 Codice Civile. Il Presidente, pertanto, facendo rinvio a quanto dallo stesso già verbalizzato nell'assemblea in data 25 novembre 2016, propone lo scioglimento e la messa in liquidazione della società.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea espone all'adunanza le motivazioni giuridiche che richiedono di modificare lo Statuto Sociale vigente e precisamente:

- l'integrazione del **punto 1) dell'articolo 12) del vigente Statuto Sociale** prevedendo che la società possa essere amministrata oltre che da un Consiglio di Amministrazione da un Amministratore Unico e che il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre membri;—

- la modifica del **punto 3) dell'articolo 12) del vigente Statuto Sociale** prevedendo che possa assumere il seguente tenore: "Ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, agli azionisti pubblici è rimessa in ogni caso la nomina di un numero di amministra-

tori proporzionale alla partecipazione al capitale sociale e a tali amministratori si applica la disciplina da detto articolo.";

- la modifica del **punto 5) dell'articolo 12) del vigente Statuto Sociale** prevedendo che possa assumere il seguente tenore: "Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vicepresidente. La carica di Vicepresidente sarà attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.";
- l'integrazione dell'**articolo 12) del vigente Statuto Sociale** mediante l'introduzione di un **nuovo punto 8)** prevedendo che possa assumere il seguente tenore: "Nel caso di nomina di un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere sarà effettuata nel rispetto della normativa vigente inerente all'equilibrio tra generi, e in particolare dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e successive modifiche o integrazioni." **con conseguente rinumerazione dei successivi punti**;
- l'inserimento di un nuovo ultimo comma **del punto 8) dell'articolo 12)** del vigente Statuto Sociale prevedendo che possa assumere il seguente tenore: "Non potranno essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e non potranno essere corrisposti trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.";
- l'inserimento di un nuovo ultimo comma **del punto 9) dell'articolo 12)** del vigente Statuto Sociale prevedendo che possa assumere il seguente tenore: "La sostituzione degli Amministratori dovrà avvenire nel rispetto della normativa di cui al comma 8. ";
- la modifica del primo comma **del punto 10) dell'articolo 12) del vigente Statuto Sociale** prevedendo che possa assumere il seguente tenore: "Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.";
- l'eliminazione del **punto 11) dell'articolo 12) del vigente Statuto Sociale**;
- la modifica del **punto 15) dell'articolo 12) del vigente Statuto Sociale** prevedendo che il Consiglio di Amministrazione si riunisca quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri;
- l'integrazione del **punto 1) dell'articolo 13) del vigente Statuto Sociale** prevedendo che possa assumere il seguente tenore: "L'Amministratore Unico o Il Consiglio di Amministrazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione di quelli che siano riservati espressamente dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea dei soci.";
- la modifica **dell'articolo 14) del vigente Statuto Sociale**, che assumerà la numerazione al punto 2) dell'articolo 13) prevedendo che la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetti oltre che al Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Unico.";
- la modifica della numerazione del **punto 2) dell'articolo 14)** del vigente Statuto Sociale che diventerà il punto 3) dell'articolo 13) **con conseguente rinumerazione dei successivi articoli**;
- la modifica dell'ultimo comma **del punto 1) dell'articolo 15) del vigente Statuto Sociale** prevedendo che possa assumere il seguente tenore: "La composizione del collegio dovrà rispettare quanto stabilito dall'art. 2397 secondo comma del Codice civile.";
- la modifica del **punto 2) dell'articolo 15) del vigente Statuto Sociale** prevedendo che possa assumere il seguente tenore: "Ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile,

agli azionisti pubblici è rimessa in ogni caso la nomina di un numero di sindaci proporzionale alla partecipazione al capitale sociale e a tali sindaci si applica la disciplina prevista da detto art. 2449.

La nomina e l'eventuale sostituzione dei membri del Collegio sindacale dovrà comunque avvenire nel rispetto della normativa vigente inerente all'equilibrio tra generi, e in particolare dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e successive modifiche o integrazioni, sia relativamente alla composizione dei sindaci effettivi che a quella dei sindaci supplenti.;

- la modifica del **punto 4) dell'articolo 15) del vigente Statuto Sociale** prevedendo che possa assumere il seguente tenore: "Il controllo contabile, mediante delibera dell'assemblea ordinaria, può essere demandato al Collegio sindacale, nei casi consentiti dalla legge, o ad un revisore legale o ad una società di revisione. Ove il controllo contabile venga assegnato al collegio sindacale, tutti i sindaci dovranno essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.;"

- l'inserimento di un **nuovo articolo 15)** prevedendo che possa assumere il seguente tenore: "Non potranno essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società."

A questo punto, l'Assemblea dei soci, all'unanimità,

DELIBERA

- lo scioglimento e la messa in liquidazione della società;

- di nominare un Collegio di Liquidatori nelle persone dei comparenti **BEGHETTO GUIDO e ARVALLI MARIA**, come sopra costituiti, che accettano, ai quali viene conferito ogni più ampio e opportuno potere all'uopo occorrente ai sensi di legge, senza eccezione alcuna.

Beghetto Guido viene nominato Presidente del Collegio dei Liquidatori e legale rappresentante della società.

I liquidatori chiedono ai sensi dell'articolo 2487 bis I° Comma del Codice Civile l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese e dichiarano che a proprio carico non sussistono alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dal Codice Civile o da altre norme di legge;

- di stabilire che la sede della liquidazione è in Cittadella (PD), via Indipendenza n. 41, presso la sede sociale;

- di dare atto che, a tutti gli effetti di legge e conseguenti, anche pubblicitari, in tutti gli atti e formalità successivi la società verrà indicata ai sensi dell'articolo 2487 bis II° comma del Codice Civile come "**Zona Industriale Tecnologica e Artigianale Cittadellese S.p.A.**" in liquidazione in sigla "**Z.I.T.A.C. S.p.A.**" in liquidazione;

- di dare atto che gli effetti dello scioglimento si determinano ai sensi dell'articolo 2484 III° comma del Codice Civile alla data dell'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese;

- di integrare il **punto 1) dell'articolo 12) del vigente Statuto Sociale** prevedendo che la società possa essere amministrata oltre che da un Consiglio di Amministrazione da un Amministratore Unico e che il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre membri;

- di modificare il **punto 3) dell'articolo 12) del vigente Statuto Sociale** prevedendo che assuma il seguente tenore: "Ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, agli azionisti pubblici è rimessa in ogni caso la nomina di un numero di amministratori proporzionale alla partecipazione al capitale sociale e a tali amministratori si applica la disciplina da detto articolo.;"

- di modificare il **punto 5) dell'articolo 12) del vigente Statuto Sociale** prevedendo che assuma il seguente tenore: "Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vi-

cepresidente. La carica di Vicepresidente sarà attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.";

- di integrare l'**articolo 12) del vigente Statuto Sociale** mediante l'introduzione di un **nuovo punto 8)** prevedendo che assuma il seguente tenore: "Nel caso di nomina di un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere sarà effettuata nel rispetto della normativa vigente inerente all'equilibrio tra generi, e in particolare dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e successive modifiche o integrazioni." **con conseguente rinumerazione dei successivi punti**;
- di inserire un nuovo ultimo comma **del punto 8) dell'articolo 12)** del vigente Statuto Sociale prevedendo che assuma il seguente tenore: "Non potranno essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e non potranno essere corrisposti trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.";
- di inserire un nuovo ultimo comma **del punto 9) dell'articolo 12)** del vigente Statuto Sociale prevedendo che assuma il seguente tenore: "La sostituzione degli Amministratori dovrà avvenire nel rispetto della normativa di cui al comma 8. ";
- di modificare il primo comma **del punto 10) dell'articolo 12) del vigente Statuto Sociale** prevedendo che assuma il seguente tenore: "Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.";
- di eliminare il **punto 11) dell'articolo 12) del vigente Statuto Sociale**;
- di modificare il **punto 15) dell'articolo 12) del vigente Statuto Sociale** prevedendo che il Consiglio di Amministrazione si riunisca quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri;
- di integrare il **punto 1) dell'articolo 13) del vigente Statuto Sociale** prevedendo che assuma il seguente tenore: "L'Amministratore Unico o Il Consiglio di Amministrazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione di quelli che siano riservati espressamente dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea dei soci.";
- di modificare **dell'articolo 14) del vigente Statuto Sociale**, che assumerà la numerazione al punto 2) dell'articolo 13) prevedendo che la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta oltre che al Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Unico;
- di modificare la numerazione del **punto 2) dell'articolo 14)** del vigente Statuto Sociale che diventerà il punto 3) dell'articolo 13) **con conseguente rinumerazione dei successivi articoli**;
- di modificare l'ultimo comma **del punto 1) dell'articolo 15) del vigente Statuto Sociale** prevedendo che assuma il seguente tenore: "La composizione del collegio dovrà rispettare quanto stabilito dall'art. 2397 secondo comma del Codice civile.";
- di modificare il **punto 2) dell'articolo 15) del vigente Statuto Sociale** prevedendo che assuma il seguente tenore: "Ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, agli azionisti pubblici è rimessa in ogni caso la nomina di un numero di sindaci proporzionale alla partecipazione al capitale sociale e a tali sindaci si applica la disciplina prevista da detto art. 2449."

La nomina e l'eventuale sostituzione dei membri del Collegio sindacale dovrà comunque avvenire nel rispetto della normativa vigente inerente all'equilibrio tra generi, e in particolare dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e successive modifiche o integrazioni, sia relativamente alla composizione dei sindaci effettivi che a quella dei sindaci supplenti.";

- di modificare il **punto 4) dell'articolo 15) del vigente Statuto Sociale** prevedendo che assuma il seguente tenore: "Il controllo contabile, mediante delibera dell'assemblea ordinaria, può essere demandato al Collegio sindacale, nei casi consentiti dalla legge, o ad un revisore legale o ad una società di revisione. Ove il controllo contabile venga assegnato al collegio sindacale, tutti i sindaci dovranno essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.";

- di inserire un **nuovo articolo 15)** prevedendo che assuma il seguente tenore: "Non potranno essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.";

- conseguentemente a quanto sopra deliberato vengono modificati gli articoli 12), 13) e 14) e inserito un nuovo articolo 15), nel modo seguente:

"Art. 12

1. La società è amministrata da un Amministratore unico ovvero da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri. La scelta tra Amministratore unico e Consiglio di amministrazione è rimessa alla determinazione della assemblea ordinaria dei soci.

2. Il Consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente sempreché questi non sia stato nominato con l'atto costitutivo.

3. Ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, agli azionisti pubblici è rimessa in ogni caso la nomina di un numero di amministratori proporzionale alla partecipazione al capitale sociale e a tali amministratori si applica la disciplina prevista da detto articolo.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve in ogni caso essere scelto tra i Consiglieri nominati dagli azionisti pubblici a norma dell'articolo 2449 Cod. Civ.

5. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vicepresidente. La carica di Vicepresidente sarà attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

6. Gli amministratori possono essere anche non soci, restano in carica tre anni e sono rieleggibili e revocabili secondo le disposizioni di legge.

7. Alla nomina degli amministratori di competenza della assemblea ordinaria dei soci - e cioè per quanto riguarda la nomina degli amministratori diversi da quelli da nominarsi dagli azionisti pubblici secondo l'art. 2449 Cod. Civ. - dovrà provvedervi la stessa assemblea per acclamazione o con la maggioranza assoluta dei votanti. Quando peraltro ne sia fatta richiesta anche da un solo azionista, l'assemblea può deliberare di procedere anche mediante votazione di più liste. In tale ipotesi il numero totale dei Consiglieri da eleggere sarà proporzionalmente ripartito tra le liste presentate e in proporzione ai voti da ciascuna di esse ottenute.

8. Nel caso di nomina di un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere sarà effettuata nel rispetto della normativa vigente inerente all'equilibrio tra generi, e in particolare dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e successive modifiche o integrazioni.

9. L'assemblea degli azionisti determina il compenso spettante ai componenti il Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione determina a sua volta la remunerazione degli amministratori ai quali siano affidati incarichi particolari. Non potranno essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e non potranno essere corrisposti trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

10. Qualora nel corso di un esercizio venissero a mancare uno o più Amministratori, si provvederà alla loro sostituzione secondo quanto stabilito dall'articolo 2386 Cod.

Civ.. Ove peraltro l'Amministratore o gli Amministratori da sostituirsi fossero tra quelli nominati dagli azionisti pubblici a norma dell'articolo 2449 Cod. Civ., la nomina, in via sostitutiva, competerà all'azionista pubblico che aveva provveduto a designare l'amministratore da sostituirsi.

La sostituzione degli Amministratori dovrà avvenire nel rispetto della normativa di cui al comma 8.

11. Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. Il Consiglio di amministrazione può altresì nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti determinandone il potere.

12. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale. Il Direttore Generale dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sovrintende al funzionamento della Società secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione e svolge tutte le altre attribuzioni conferitegli - nei limiti di legge - dal Consiglio di Amministrazione.

13. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato a mezzo lettera raccomandata o fax con avviso di ricevimento da spedire almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza straordinaria la convocazione può avvenire per telefono, per telefax o anche verbalmente e di ciò si farà menzione nel relativo verbale.

14. L'avviso di convocazione dovrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare e sarà inviato anche a tutti i componenti del collegio sindacale affinché questi possano adempire al loro obbligo di assistere alle adunanze.

15. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale, o in altro luogo del territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

16. Il Consiglio di Amministrazione, riunito a seguito di rituale convocazione, è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. In difetto di convocazione il Consiglio di Amministrazione è, comunque, validamente costituito con la presenza di tutti gli amministratori in carica e di almeno un sindaco.

17. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica.

18. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno verbalizzate da un segretario, anche non amministratore, e saranno sottoscritte dal segretario e dal Presidente.

19. Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di assistere i membri del Collegio Sindacale secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 2405 Codice Civile.

Art. 13

1. L'amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione di quelli che siano riservati espressamente dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea dei soci.

2. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza e/o impedimento, anche al Vicepresidente e/o all'Amministratore Delegato.

3. Il potere di rappresentare la Società spetta anche agli Amministratori delegati limitatamente agli atti rientranti nell'ambito della delega loro conferita.

Art. 14

1. Il Collegio Sindacale sarà composto da tre membri effettivi e da due supplenti - soci o non soci - da nominarsi la prima volta con l'atto costitutivo e successivamente dalla assemblea degli azionisti. La composizione del collegio dovrà rispettare quanto stabilito dall'art. 2397 secondo comma del Codice civile.

2. Ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, agli azionisti pubblici è rimessa in ogni caso la nomina di un numero di sindaci proporzionale alla partecipazione al capitale sociale e a tali sindaci si applica la disciplina prevista da detto art. 2449.

La nomina e l'eventuale sostituzione dei membri del Collegio sindacale dovrà comunque avvenire nel rispetto della normativa vigente inerente all'equilibrio tra generi, e in particolare dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e successive modifiche o integrazioni, sia relativamente alla composizione dei sindaci effettivi che a quella dei sindaci supplenti.

3. I Sindaci assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee dei Soci ed alle riunioni del Comitato esecutivo, se nominato. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'art. 2421, primo comma, n. 5. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci. Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nel libro indicato nel presente articolo e sottoscritto dagli intervenuti.

4. Il controllo contabile, mediante delibera dell'assemblea ordinaria, può essere demandato al Collegio sindacale, nei casi consentiti dalla legge, o ad un revisore legale o ad una società di revisione. Ove il controllo contabile venga assegnato al collegio sindacale, tutti i sindaci dovranno essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

5. La retribuzione dei Sindaci è determinata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2402 del Codice Civile.

Art. 15

Non potranno essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.";

- di delegare all'Organo Amministrativo l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per la legale validità delle sopra prese deliberazioni.

Ai sensi dell'art. 2436, VI° comma Codice Civile si allega sotto la lettera "B" lo Statuto nella redazione aggiornata.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 18,05.

Le Parti esonerano espressamente me Notaio dalla lettura degli allegati.

Le spese del presente atto e conseguenti tutte sono a carico della società.

L'atto è stato da me notaio letto alle parti che lo approvano.

Consta di tre fogli scritti da persona di mia fiducia e da me completato per dieci pa-

gine fin qui.-----
Sottoscritto alle ore 18,25.-----
F.to: ANDREA BERTOLLO-----
GUIDO BEGHETTO-----
MARIA ARVALLI-----
PAOLO CARRARETTO Notaio (L.S.)-----

<p>ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 32708 DI REP. E N. 13937 DI RACC. — — —</p> <p style="text-align: center;">STATUTO SOCIALE</p> <p>TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA</p> <p>Art. 1</p> <p>1. E' costituita una Società per azioni ai sensi dell'articolo 22 della l. n. 142/90 e ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, per la realizzazione di interventi di trasformazione e riqualificazione urbana, denominata "Zona Industriale Tecnologica e Artigianale Cittadellese S.p.A." in sigla "Z.I.T.A.C. S.p.A.".</p> <p>Art. 2</p> <p>1. La società ha sede legale nel Comune di Cittadella (PD), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.</p> <p>2. Gli amministratori, con l'osservanza della vigente normativa, potranno istituire e/o sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabilire rappresentanza) ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato. L'Assemblea potrà istituire e/o sopprimere sedi secondarie sia in Italia che all'Estero, purché in uno Stato dell'Unione Europea o deliberare il trasferimento della sede sociale in Comune diverso da quello sopraindicato.</p> <p>Art. 3</p> <p>1. La durata della società viene fissata sino al 31 dicembre 2025.</p> <p>2. L'Assemblea straordinaria degli azionisti potrà deliberare lo scioglimento anticipato della società, come anche la proroga della sua durata.</p> <p>TITOLO II - OGGETTO SOCIALE</p> <p>Art. 4</p> <p>1. La società ha per oggetto le seguenti attività: la progettazione e la realizzazione degli interventi per la trasformazione e riqualificazione urbana ed edilizia e per lo sviluppo produttivo del territorio del Comune di Cittadella, nonché nell'ambito territoriale di sua competenza in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.</p> <p>In particolare la società potrà quindi operare per:</p> <p>a) la promozione e il sostegno dello sviluppo economico locale mediante la realizzazione di azioni di marketing territoriale, l'attuazione di politiche di attrazione e di promozione degli investimenti, la gestione di progetti di sviluppo e di tutte le iniziative finalizzate alla crescita dell'economia locale;</p> <p>b) il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione ambientale di ambiti significativi del territorio comunale;</p> <p>c) la realizzazione di opere infrastrutturali e di servizio a carattere territoriale;</p> <p>d) la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi e terziari nell'ambito di progetti di sviluppo economico integrati;</p> <p>e) lo svolgimento delle attività necessarie per perseguire gli scopi sopraindicati e pertanto potrà operare per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'acquisizione di immobili (terreni e fabbricati); - la progettazione generale ed esecutiva degli interventi; - l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché la costruzione di edifici pubblici e privati; - l'avvio di iniziative di valorizzazione e promozione dell'area; - la commercializzazione degli immobili interessati dagli interventi di trasformazione e/o riqualificazione anche attraverso permuta o alienazione dei beni
--

e loro manutenzione e gestione;

- lo sviluppo di iniziative connesse a tali attività.

2. La società, sulla base di incarichi specificamente affidati, potrà:

- predisporre studi di fattibilità, strumenti urbanistici, analisi ed indagini che si rendessero necessari per una migliore definizione preliminare degli interventi;
- provvedere alla attuazione di interventi connessi e complementari ai progetti di cui al precedente comma.

3. Per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà acquisire in proprietà, in gestione, in affidamento, in concessione le aree e gli immobili interessati dagli interventi di trasformazione e/o riqualificazione o comunque averne la disponibilità, nonché richiedere la procedura di espropriazione delle stesse, come per legge.

4. La Società potrà compiere tutte le operazioni di carattere industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziario e bancario quando tali operazioni siano ritenute necessarie e/o opportune per il perseguimento dell'oggetto sociale. In particolare, e a titolo meramente esemplificativo, la società potrà:

- assumere interessenze, quote e partecipazioni in società, imprese, enti, consorzi e società consortili con scopi analoghi o complementari o connessi ai propri, nonché costituire altre società ritenute utili o necessarie per l'attuazione degli scopi sociali anche mediante cessione di rami di azienda di sua pertinenza;
- stipulare accordi, intese, convenzioni e contratti di qualsiasi natura con amministrazioni pubbliche, enti pubblici e soggetti privati, imprese nazionali ed estere determinando e concordando ogni clausola, condizioni giuridiche, economiche e tecniche e stabilendo anche forme, condizioni e contenuti delle prestazioni contrattuali;
- acquistare, vendere e locare fabbricati ed impianti compresa la possibilità di assumere in locazione finanziaria tali beni e disporre degli stessi ad altro titolo;
- porre in essere tutti gli atti necessari per la richiesta, l'ottenimento e la gestione di finanziamenti comunali, statali, regionali e locali;
- elaborare analisi, studi, ricerche, stime, valutazioni e perizie immobiliari, piani e progetti per la realizzazione di Infrastrutture e di immobili, per il recupero di immobili urbani ed extraurbani, per la predisposizione di aree e/o di immobili idonei allo sviluppo di insediamenti produttivi e di servizio e per la riqualificazione o rilocalizzazione degli esistenti;
- organizzare e gestire iniziative a carattere promozionale e formativo quali corsi di formazione, convegni di studi, predisposizione materiali multimediali a carattere informativo e divulgativo, mostre, eventi ed iniziative culturali.

5. La Società potrà altresì agire in qualità di mandataria, rappresentante e concessionaria di altri soggetti pubblici e/o privati per la realizzazione di iniziative rientranti nell'oggetto sociale su immobili di cui gli stessi abbiano la proprietà e/o la disponibilità.

6. La società potrà prestare garanzie, anche reali, a favore di terzi purché siano necessarie al raggiungimento degli scopi sociali. In ogni caso - e ciò sempreché sia consentito dalle norme in essere - le attività di cui agli artt. 106 e 113 del D. Lgs. 1/9/93 n. 385 e di cui al DM. 6/7/94 n. 12, potranno essere svolte al solo scopo di realizzare l'oggetto sociale e pertanto non in modo prevalente e non nei confronti del pubblico.

7. Nel rispetto dei suoi scopi statutari, la società può invocare ogni beneficio previsto da leggi statali e/o regionali per le società a partecipazione pubblica.

Art. 5

L'oggetto sociale di cui al precedente articolo 4 potrà essere attuato anche al di fuori dell'ambito territoriale definito dal primo comma del precedente articolo 4, nonché nell'interesse di altri soggetti pubblici e/o privati.

Art. 6

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

TITOLO III - CAPITALE SOCIALE

Art. 7

1. Il capitale sociale è di Euro 217.000,00 (duecentodiciassettemila virgola zero zero), sottoscritto e versato, rappresentato da n. 21.700 (ventunomila-settecento) azioni del valore nominale di Euro 10,00 (dieci virgola zero zero) ciascuna.

2. Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte con delibera della assemblea straordinaria dei soci e ciò anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

3. In caso di aumento del capitale le azioni di nuova emissione devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni Possedute con avvertenza che tale diritto di Opzione è riservato ai soci anche per il caso di emissione di obbligazioni convertibili in azioni della società.

4. Le azioni sono nominative e indivisibili e ciascuna di esse dà diritto ad un voto.

5. Le azioni possono essere liberate - anche in parte - mediante conferimenti di beni in natura e/o di credito.

6. Le azioni non potranno essere date in pegno né sulle stesse potranno essere costituiti diritti di usufrutto.

7. I versamenti cui sono tenuti gli azionisti sono richiesti agli stessi con lettera raccomandata.

A carico degli azionisti il ritardo nei versamenti decorre un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti, - salva, in ogni caso, l'applicazione dell'articolo 2344 Cod. Civ..

TITOLO IV - SOCI E TRASFERIMENTI DELLE AZIONI

Art. 8

1. Possono essere azionisti della società sia enti pubblici e sia soggetti privati. Per quanto riguarda gli azionisti pubblici questi possono essere enti pubblici territoriali e/o non territoriali compresi i loro Consorzi. Per quanto riguarda gli azionisti privati questi possono essere imprese individuali e/o societarie di qualsiasi tipo compresi i loro Consorzi - incluse quelle esercenti il credito - nonché associazioni e persone fisiche e/o giuridiche.

2. Gli azionisti privati - secondo quanto previsto dall'articolo 120 T.U. n. 267/2000 sono da scegliersi tramite procedura di evidenza pubblica sulla base di una analisi documentata delle esperienze e della capacità di gestione, della promozione e realizzazione di interventi infrastrutturali, di riqualificazione urbana e sviluppo economico territoriale.

3. Anche in relazione alla particolare natura della società - Costituita ai Sensi dell'articolo 22 della Legge n. 142/1990 e ai sensi dell'articolo 120 del T.U. n. 267/2000 - la partecipazione degli enti pubblici - territoriali e/o non territoriali - e dei loro consorzi non potrà essere inferiore nel suo complesso al 51%

(cinquantuno per cento) del capitale sociale con avvertenza che tale limite dovrà essere ovviamente rispettato in sede di aumenti di capitale (anche per il caso che gli stessi si attuino mediante conversione di obbligazioni) e in sede di alienazione delle azioni.

4. In caso di alienazione di azioni sia da parte di azionisti pubblici e sia da parte di azionisti privati è riconosciuto agli azionisti pubblici il diritto di prelazione all'acquisto da esercitarsi nel modo che segue:

- l'azionista che intende alienare le proprie azioni - in tutto o in parte - dovrà darne comunicazione a tutti gli azionisti pubblici e all'Organo Amministrativo della società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento specificando il prezzo, il numero delle azioni che intende alienare e le modalità e i termini di pagamento nonché le generalità dell'acquirente e la sua professione, oltre a tutte le altre condizioni anche accessorie del trasferimento;

- le comunicazioni di cui in precedenza dovranno essere inviate all'indirizzo risultante dal libro soci;

- il predetto diritto di prelazione di spettanza degli azionisti pubblici dovrà essere esercitato entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione e ciò con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi all'azionista che intende alienare e in copia, al Consiglio di Amministrazione della società;

- se il diritto di prelazione è esercitato da più azionisti aventi diritto, essi concorrono all'acquisto in proporzione al numero di azioni possedute.

5. Trascorso il termine di cui al precedente comma senza che nessuno degli aventi diritto abbia esercitato il diritto di prelazione, l'azionista - alienante sarà libero di alienare a terzi le proprie azioni ad un prezzo non inferiore a quello come sopra comunicato, ma nel rispetto delle seguenti formalità:

- l'alienante dovrà comunicare al Consiglio di Amministrazione e con lettera raccomandata le generalità dell'acquirente ed il prezzo convenuto per ottenerne il gradimento;

- il gradimento si intenderà tacitamente concesso col decorso di trenta giorni dalla data della richiesta senza che l'organo amministrativo abbia comunicato una sua decisione contraria;

- l'alienazione dovrà avvenire entro i sei mesi successivi a favore della persona e per il prezzo indicato nella richiesta di gradimento.

6. L'eventuale rifiuto di gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione della società deve essere in ogni caso motivato da ragioni oggettive connesse all'interesse della società stessa.

L'eventuale rifiuto di gradimento è da ritenersi in ogni caso ammissibile ove il Consiglio di Amministrazione indichi altro acquirente alle medesime condizioni di quelle che gli sono state comunicate dall'azionista che intende effettuare l'alienazione.

Art. 9

1. Gli azionisti possono effettuare finanziamenti a fondo perduto e pertanto senza alcun obbligo di rimborso a favore della società. Possono, inoltre, effettuare finanziamenti a favore della società nei limiti e con i criteri di cui all'art. 11 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 355 quali precisati e precisandi anche in futuro con deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio. Tali finanziamenti, se non diversamente contenuto, si intendono a titolo gratuito ed improduttivi, quindi, di interesse.

Art. 10

E' facoltà della Società emettere obbligazioni al portatore o nominative, nei limiti previsti dall'art. 2410 e seguenti del Codice Civile. Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae i mezzi, per il conseguimento dei propri scopi da:

finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso Enti finanziari abilitati all'esercizio di tali operazioni; contributi e/o finanziamenti forniti a qualsiasi titolo dal Settore pubblico e/o privato; qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali. I soci possono effettuare versamenti in conto capitale, versamenti a fondo perduto, finanziamenti fruttiferi e finanziamenti infruttiferi, nel rispetto delle norme in vigore. I versamenti sulle quote sono richiesti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi reputati convenienti, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile. Tali finanziamenti possono essere effettuati, anche non in proporzione al Capitale Sociale, ma si intendono sempre onerosi, salvo espresso patto contrario. I soci pubblici locali, a norma dell'art. 207, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, possono rilasciare garanzia fidejussoria per l'assunzione dei mutui destinati a investimenti.

TITOLO V - ASSEMBLEE

Art. 11

1. L'Assemblea degli azionisti legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità di legge ed al presente statuto obbligano gli azionisti compresi gli assenti ed i dissenzienti.

2. L'Assemblea degli azionisti è ordinaria e straordinaria e a ciascuna sono riservate le competenze fissate dalla legge.

3. Le Assemblee sono convocate dal consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere comunicato ai soci mediante lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo e-mail o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo lettera raccomandata). In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente e/o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. La convocazione delle assemblee può avere luogo su richiesta delle minoranze secondo quanto previsto dall'art. 2367 Cod. Civ.

5. Le assemblee vanno convocate normalmente presso la sede sociale, ma possono essere convocate anche in luogo diverso purché nell'ambito territoriale della Regione Veneto.

6. Possono intervenire alla assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea e quelli che han-

no depositato nello stesso termine le loro azioni presso la sede sociale o presso gli Istituti di Credito indicati nell'avviso di convocazione. — — — — —

7. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della società o, in mancanza, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti i quali, se lo credono opportuno, possono altresì nominare due scrutatori, anche non soci. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio. — — — — —

8. I soci possono farsi rappresentare in assemblea secondo la normativa prevista dall'articolo 2372 Codice Civile. Per quanto riguarda i Comuni che siano soci questi sono rappresentati in assemblea dai loro Sindaci e/o previa formale delega dai Dirigenti e/o Funzionari appartenenti alle predette amministrazioni comunali. — — — — —

9. Le deliberazioni della assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli intervenuti, le loro dichiarazioni. Il verbale dell'assemblea ordinaria sarà redatto da un Notaio ove ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio. — — — — —

10. Le delibere dell'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere prese con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino almeno il 55% (cinquantacinque per cento) del capitale sociale. — — — — —

11. Le delibere della assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere prese con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino almeno il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale. — — — — —

12. Per la seconda convocazione sia della assemblea ordinaria che di quella straordinaria dovranno essere osservate le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 2369 Cod. Civ. — — — — —

13. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora sussistano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. — — — — —

TITOLO VI - AMMINISTRATORI - SINDACI — — — — —

Art. 12 — — — — —

1. La società è amministrata da un Amministratore unico ovvero da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri. La scelta tra Amministratore unico e Consiglio di amministrazione è rimessa alla determinazione della assemblea ordinaria dei soci. — — — — —

2. Il Consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente sempreché questi non sia stato nominato con l'atto costitutivo. — — — — —

3. Ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, agli azionisti pubblici è rimessa in ogni caso la nomina di un numero di amministratori proporzionale alla partecipazione al capitale sociale e a tali amministratori si applica la disciplina prevista da detto articolo. — — — — —

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve in ogni caso essere scelto tra i Consiglieri nominati dagli azionisti pubblici a norma dell'articolo 2449 Cod. Civ. — — — — —

5. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vicepresidente. La carica di Vicepresidente sarà attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. — — — — —

6. Gli amministratori possono essere anche non soci, restano in carica tre anni e sono rieleggibili e revocabili secondo le disposizioni di legge. — — —

7. Alla nomina degli amministratori di competenza della assemblea ordinaria dei soci - e cioè per quanto riguarda la nomina degli amministratori diversi da quelli da nominarsi dagli azionisti pubblici secondo l'art. 2449 Cod. Civ. - dovrà provvedervi la stessa assemblea per acclamazione o con la maggioranza assoluta dei votanti. Quando peraltro ne sia fatta richiesta anche da un solo azionista, l'assemblea può deliberare di procedere anche mediante votazione di più liste. In tale ipotesi il numero totale dei Consiglieri da eleggere sarà proporzionalmente ripartito tra le liste presentate e in proporzione ai voti da ciascuna di esse ottenute. — — — — —

8. Nel caso di nomina di un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere sarà effettuata nel rispetto della normativa vigente inerente all'equilibrio tra generi, e in particolare dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e successive modifiche o integrazioni. — — — — —

9. L'assemblea degli azionisti determina il compenso spettante ai componenti il Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione determina a sua volta la remunerazione degli amministratori ai quali siano affidati incarichi particolari. Non potranno essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e non potranno essere corrisposti trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali. — — — — —

10. Qualora nel corso di un esercizio venissero a mancare uno o più Amministratori, si provvederà alla loro sostituzione secondo quanto stabilito dall'articolo 2386 Cod. Civ.. Ove peraltro l'Amministratore o gli Amministratori da sostituirsi fossero tra quelli nominati dagli azionisti pubblici a norma dell'articolo 2449 Cod. Civ., la nomina, in via sostitutiva, competerà all'azionista pubblico che aveva provveduto a designare l'amministratore da sostituirsi. — — — — —

La sostituzione degli Amministratori dovrà avvenire nel rispetto della normativa di cui al comma 8. — — — — —

11. Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. Il Consiglio di amministrazione può altresì nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti determinandone il potere. — — — — —

12. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale. Il Direttore Generale dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sovrintende al funzionamento della Società secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione e svolge tutte le altre attribuzioni conferitegli - nei limiti di legge - dal Consiglio di Amministrazione. — — — — —

13. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato a mezzo lettera raccomandata o fax con avviso di ricevimento da spedire almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza straordinaria la convocazione può avvenire per telefono, per telefax o anche verbalmente e di ciò si farà menzio-

ne nel relativo verbale.

14. L'avviso di convocazione dovrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare e sarà inviato anche a tutti i componenti del collegio sindacale affinché questi possano adempire al loro obbligo di assistere alle adunanze.

15. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale, o in altro luogo del territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

16. Il Consiglio di Amministrazione, riunito a seguito di rituale convocazione, è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. In difetto di convocazione il Consiglio di Amministrazione è, comunque, validamente costituito con la presenza di tutti gli amministratori in carica e di almeno un sindaco.

17. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica.

18. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno verbalizzate da un segretario, anche non amministratore, e saranno sottoscritte dal segretario e dal Presidente.

19. Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di assistere i membri del Collegio Sindacale secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 2405 Codice Civile.

Art. 13

1. L'amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione di quelli che siano riservati espressamente dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea dei soci.

2. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza e/o impedimento, anche al Vicepresidente e/o all'Amministratore Delegato.

3. Il potere di rappresentare la Società spetta anche agli Amministratori delegati limitatamente agli atti rientranti nell'ambito della delega loro conferita.

Art. 14

1. Il Collegio Sindacale sarà composto da tre membri effettivi e da due supplenti - soci o non soci - da nominarsi la prima volta con l'atto costitutivo e successivamente dalla assemblea degli azionisti. La composizione del collegio dovrà rispettare quanto stabilito dall'art. 2397 secondo comma del Codice civile.

2. Ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, agli azionisti pubblici è rimessa in ogni caso la nomina di un numero di sindaci proporzionale alla partecipazione al capitale sociale e a tali sindaci si applica la disciplina prevista da detto art. 2449.

La nomina e l'eventuale sostituzione dei membri del Collegio sindacale dovrà comunque avvenire nel rispetto della normativa vigente inerente all'equilibrio tra generi, e in particolare dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e successive modifiche o integrazioni, sia relativamente alla composizione dei sindaci effettivi che a quella dei sindaci supplenti.

3. I Sindaci assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee dei Soci ed alle riunioni del Comitato esecutivo, se nominato. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul ri-

spetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'art. 2421, primo comma, n. 5. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci. Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nel libro indicato nel presente articolo e sottoscritto dagli intervenuti. — — —

4. Il controllo contabile, mediante delibera dell'assemblea ordinaria, può essere demandato al Collegio sindacale, nei casi consentiti dalla legge, o ad un revisore legale o ad una società di revisione. Ove il controllo contabile venga assegnato al collegio sindacale, tutti i sindaci dovranno essere revisori legali iscritti nell'apposito registro. — — —

5. La retribuzione dei Sindaci è determinata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2402 del Codice Civile. — — —

Art. 15

Non potranno essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. — — —

TITOLO VII - BILANCIO ED UTILI

Art. 16

1. Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. — — —

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione - nei modi e nei termini di legge - deve redigere il bilancio di esercizio - costituito dallo stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla nota integrativa - da sottoporsi alla approvazione dell'assemblea. — — —

Art. 17

1. Gli utili netti, risultanti dal bilancio approvato, dedotta la parte destinata alla riserva legale a norma dell'art. 2430 del codice civile, saranno reinvestiti in via prioritaria per opere di urbanizzazione primaria e secondaria volte ad avviare processi di riqualificazione urbana nonché per la realizzazione di ogni altra iniziativa rientrante nell'oggetto sociale e il residuo resta a disposizione dell'Assemblea degli azionisti per la destinazione dello stesso secondo quanto l'Assemblea medesima andrà a deliberare. — — —

2. L'Assemblea degli azionisti può deliberare la costituzione di riserve straordinarie, senza limitazioni di sorta. — — —

TITOLO VIII - NORME FINALI

Art. 18

1. la società si scioglie per le cause previste di cui all'art. 2484 Codice Civile e altresì nel caso che, per qualsiasi ragione, la partecipazione complessiva degli azionisti pubblici venisse a ridursi al di sotto del 51% (cinquantuno per cento). — — —

2. Nel caso di scioglimento della Società - quale che ne sia il motivo - l'Assemblea dei soci provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determi-

Bollo assolto mediante M.U.I. ai sensi del D.M. 22.2.2007.
Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.